

Decreto 31 agosto 2004 n.114

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Regole per il movimento a carattere non commerciale degli animali da compagnia

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il [Decreto 3 marzo 1993, n. 34](#), che dà esecuzione all'Accordo di Cooperazione e Unione doganale tra la Repubblica di San Marino e la CEE del 16 dicembre 1991;

Vista la [Legge 17 marzo 1993 n.41](#);

Vista la decisione 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino - CEE;

Visto il Decreto 20 maggio 1996 n.56;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 30 agosto 2004 n.87;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Il presente Decreto stabilisce che il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia della specie cane, gatto e furetto tra San Marino e gli Stati membri dell'Unione Europea o l'introduzione degli stessi da paesi terzi, possa avvenire solo se tali

animali sono scortati da idonea documentazione.

Il presente Decreto modifica e integra l'art.10 del [Decreto 20 maggio 1996, n.56](#), in attuazione del Regolamento (CE) n. 998/2003 del Consiglio del 26 maggio 2003, nonché della Decisione 2003/ 803/CE della Commissione del 26 novembre 2003 e della Decisione 2004/301/CE della Commissione del 30 marzo 2004.

Art.2

Ai fini del presente Decreto si intendono per:

- a) “animali da compagnia”: gli animali di cui all'art.1 accompagnati dal proprietario o persona fisica che ne assuma la responsabilità e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà.
- b) “passaporto”: documento che consente di identificare chiaramente l'animale e che permette di accertarne lo status in relazione al presente Decreto. Il modello del passaporto è riprodotto in allegato.
- c) “movimento”: qualsiasi spostamento a carattere non commerciale di un animale da compagnia tra San Marino e gli Stati membri dell'Unione Europea, la sua introduzione o reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo.

Art.3

Per ottenere il passaporto, gli animali da compagnia devono essere identificati con:

- a) un microchip ISO compatibile, o
- b) un tatuaggio chiaramente leggibile.

Art.4

Gli animali da compagnia in occasione dei loro movimenti devono:

- a) essere identificati,
- b) essere scortati da un passaporto rilasciato dall'autorità competente attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Per gli animali da compagnia sotto i tre mesi di età e privi di vaccinazione antirabbica vengono autorizzati gli spostamenti tra San Marino e gli Stati membri dell'Unione Europea purché abbiano soggiornato in uno di questi paesi dalla nascita e non siano entrati in contatto con animali selvatici e siano muniti di passaporto.

Art.5

Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili ad un movimento prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da un veterinario ufficiale del Paese di pertinenza e il test deve essere realizzato da un laboratorio abilitato.

Art.6

Il Passaporto di cui all'art.2 viene rilasciato dal Servizio Veterinario di Stato.

Art.7

Le disposizioni del presente Decreto non si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra San Marino e Italia, conformemente alle disposizioni dell'art.8, punto 3, del Regolamento (CE) 998/2003 del 26 maggio 2003.

Art.8

Il costo del rilascio del Passaporto, di cui all'Articolo 2, verrà

determinato con apposito Decreto Reggenziale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2004/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Paolo Bollini – Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini

ALLEGATO

A. Formato del modello di passaporto:

1. il formato del passaporto deve essere conforme al modello di seguito riportato,
2. il passaporto deve avere le seguenti dimensioni: 100 x 152 mm,
3. tutte le informazioni riportate sul documento devono essere scritte in Italiano ed Inglese.

B. La copertina del passaporto deve essere:

1. colore: blu (PANTONE REFLEX BLUE) con simbolo Repubblica di San Marino nel quarto superiore (PANTONE YELLOW),
 2. sulla copertina devono essere stampati la sigla SM ed un numero progressivo.
-

